

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

13 novembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Marco PIRONTI

Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2019 EX D.LGS. N. 118/2011: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino
e dell'Assessore Rolando.

Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", il cui contenuto è stato modificato dal D.M. 11 agosto 2017 e integrato dal D.M. 29 agosto 2018 e dal D.M. 1° marzo 2019, viene individuata la funzione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, che è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate". In particolare, il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n. 12/2017, nel documento che approva la programmazione dei controlli e delle analisi per il 2018, evidenziano che l'esame della Corte dei Conti si incentrerà soprattutto sui nuovi controlli introdotti con la novella dell'art. 147 del T.U.E.L. ad opera del D.L. n. 174 del 2012, che vedono nei controlli sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi erogati, gli strumenti operativi più idonei ad individuare i punti critici della programmazione degli enti. La stessa Corte dei Conti, attraverso la lettura integrata di detti controlli con le risultanze dei bilanci consolidati, evidenzia che sarà possibile ottenere una visione unitaria e complessiva della gestione, da cui far emergere il grado di responsabilizzazione dell'intera organizzazione dell'ente e di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Parimenti, l'attenzione della Corte dei Conti verso il bilancio consolidato è confermata dalla deliberazione n. 18/2019 della Sezione delle Autonomie che ha definito le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018. Le stesse linee guida, unitamente alle note metodologiche che le corredano, sono state studiate dalla Corte per fornire agli Enti interessati uno strumento di ausilio nella gestione delle operazioni propedeutiche per un corretto consolidamento delle risultanze contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento.

Lo stesso D.Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.), agli artt. 151, comma 8 e 233-bis, contestualizza il bilancio consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, rinviando al già citato D.Lgs. n. 118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione.

La scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4.

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale. Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l'Allegato 4/4 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. Entrambi gli elenchi vanno aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Per l'esercizio 2018, con deliberazioni del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04698/064) e del 16 luglio 2019 (mecc. 2019 02867/064), la Giunta Comunale individuava il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino e l'area di consolidamento relativi all'esercizio 2018.

Ad oggi, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4, si rende necessaria la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Torino e dell'area di consolidamento, con riferimento all'esercizio 2019.

Con riferimento all'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come definito dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011.

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi o proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Alla luce di quanto sopra riportato, con riferimento all'anno 2019, il Gruppo

Amministrazione Pubblica della Città di Torino è stato così definito:

1. Organismi strumentali

Il Comune di Torino partecipa unicamente all'Istituzione ITER.

2. e 3. Enti Strumentali

Il Comune di Torino, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

L'elenco sotto riportato costituisce l'esito di tale revisione:

Enti non profit	ente controllato	ente partecipato
FONDAZIONE PER LA CULTURA	X	
FONDAZIONE TORINO MUSEI	X	
CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT	X	
FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA ONLUS	X	
COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE	X	
FONDAZIONE CONTRADA TORINO – ONLUS	X	
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA		X
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE		X
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE		X
FONDAZIONE PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA		X
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO		X
FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO		X
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE		X
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - ATOR		X
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE		X
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		X
FONDAZIONE 20 MARZO 2006 – TOP		X
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT		X
FONDAZIONE CAVOUR		X
FONDAZIONE TERRA MADRE		X
ASSOCIAZIONE NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA		X
FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO LA VENARIA REALE		X
FONDAZIONE POLO DEL 900		X

4 e 5. Società

Il Comune di Torino ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato.

TIPOLOGIA SOCIETA'	DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA	MOTIVAZIONE
Controllata	AFC Torino S.p.A.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO (CCT) S.r.l.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	C.A.A.T. S.c. p.A.	92,96%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	FCT HOLDING S.p.A.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	GTT S.p.A. (controllata di FCT Holding)	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	INFRA.TO S.r.L.	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	SMAT S.p.A. e suo gruppo	63,535% (*)	% di partecipazione, diretta e indiretta, superiore al 51%
Controllata	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.	90%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liq. e controllata	76,52%	% di partecipazione superiore al 51%
Controllata	5T S.r.l.	51%	% di partecipazione, diretta e indiretta, superiore al 51%
Controllata	FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.	20%	Contratto di servizio pubblico
Controllata	AMIAT S.p.A. (partecipata di FCT Holding e di IREN)	30,276% (***)	Contratto di servizio pubblico
Partecipata	ENVIRONMENT PARK S.p.A.	28,4% (**)	% di partecipazione superiore al 20%
Partecipata	TRM S.p.A. (partecipata del Comune e del gruppo IREN)	29,399% (***)	% di partecipazione superiore al 20%
Partecipata	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.ar.l.	28,74%	% di partecipazione superiore al 20%
Partecipata	FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A. e suo Gruppo (partecipata di FCT Holding)	20,00%	% di partecipazione pari al 20%
Partecipata	IREN S.p.A. e suo Gruppo (partecipata di FCT Holding)	13,80%	% di partecipazione superiore al 10%
Partecipata	TNE S.p.A. (partecipata di FCT Holding)	48,86%	% di partecipazione superiore al 20%

(*) La quota di partecipazione include anche la quota detenuta, indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A.

(**) La quota di partecipazione include anche le quote detenute, indirettamente, per il tramite di SMAT e del gruppo IREN.

(***) La quota di partecipazione include anche la quota detenuta, indirettamente, per il tramite del gruppo IREN.

A partire dall'esercizio 2018, le previsioni dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011

hanno imposto alla Città di Torino di includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica ulteriori società, che fino all'anno 2017 erano escluse, ossia le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché le società partecipate in cui il Comune di Torino, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, ovvero pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ne deriva che il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino includa, a partire dall'esercizio 2018, le seguenti società:

- IREN e il suo Gruppo, (società quotata partecipata di FCT Holding);
- AMIAT (partecipata di FCT Holding e del gruppo IREN);
- TRM (partecipata del Comune e del gruppo IREN);
- ENVIRONMENT PARK S.p.A.;
- TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.a r.l.;
- TNE S.p.A. (partecipata di FCT Holding).

Si precisa che la Società SMAT, società quotata in quanto emittente di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato regolamentato, era già presente nel Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all'esercizio 2017 per le motivazioni espresse nella deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2018 (mecc. 2018 00301/064).

Per l'esercizio 2019, non essendosi modificata la normativa di riferimento, si conferma l'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica già approvato con riferimento all'esercizio 2018, al netto delle dismissioni avvenute nel corso dell'anno 2018.

L'elenco complessivo degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino per l'anno 2019 è allegato alla presente deliberazione.

L'elenco degli organismi inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, costituisce anche il perimetro di riferimento per l'attività di riconciliazione dei debiti e crediti, disciplinata dall'art. 11, c. 6, lett. j) D.Lgs. 118/2011, che il Comune di Torino pone in essere in concomitanza con l'approvazione del Rendiconto. Infatti il citato art. 11, c. 6 così recita "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra:

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie."

Pertanto l'attività di riconciliazione debiti e crediti per l'anno 2019 avrà, analogamente agli anni precedenti, come perimetro di riferimento gli organismi compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica dell'anno 2019, il quale, come disciplinato dall'Allegato 4/4,

comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, così come definiti dallo stesso D.Lgs. 118/2011. Tale scelta è coerente, da un lato, con l'indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Adunanza del 19 gennaio 2016, n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, che sancisce come gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "Gruppo Amministrazione Pubblica", e, dall'altro lato, con il carattere di attività propedeutica e necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato che riveste l'attività di verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra il Comune di Torino e i propri enti/società controllate e partecipate, come peraltro confermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Adunanza n. 18/2019/SEZAUT/2019/INPR.

Con riferimento all'elenco n. 2, l'area di consolidamento, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti dovrà presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle

sopra richiamate. Sono, in ogni caso, considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell’ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata;

- di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Allo scopo di valutare se il bilancio di ciascun componente del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino è rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo, si rende ora necessario fare riferimento, per ciascuno dei parametri indicati al paragrafo 3.1 dell’Allegato 4/4, ai valori del Rendiconto 2018 del Comune di Torino, di seguito riportati, quale ultimo Rendiconto disponibile:

- totale attivo: Euro 10.260.188.374,00;
- totale patrimonio netto: Euro 5.953.795.283,00;
- totale ricavi caratteristici: Euro 1.286.696.725,00.

Le soglie di rilevanza, da calcolarsi nella misura del 3%, sono pertanto le seguenti:

- totale attivo: Euro 307.805.651,00;
- totale patrimonio netto: Euro 178.613.858,00;
- totale ricavi caratteristici: Euro 38.600.902,00.

È necessario quindi confrontare tali valori con quelli desunti dall’ultimo bilancio o rendiconto disponibile degli organismi partecipati inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino.

Se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino le soglie di rilevanza sopra elencate, previste dal Principio Contabile per la definizione dell’area di consolidamento, l’elenco degli organismi da consolidare (società ed enti), definito sulla base dei dati degli ultimi bilanci approvati al momento disponibili, sarebbe il seguente:

- * FCT Holding S.p.A. e la sua controllata, GTT S.p.A.;
- * Gruppo SMAT S.p.A.;
- * INFRA.TO S.p.A.;

- * AMIAT S.p.A.;
- * FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.;
- * TRM S.p.A.;
- * IREN e suo Gruppo;
- * Finanziaria Centrale del Latte e suo Gruppo;
- * Agenzia per la Mobilità Piemontese;
- * CSI Piemonte;
- * Fondazione 20 Marzo 2006.

Tenuto conto che il Principio contabile considera rilevanti, indipendentemente dal rispetto delle soglie sopra elencate, gli enti e le società totalmente partecipati dalla Capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, rientrano nell'area di consolidamento anche i seguenti organismi partecipati:

- AFC Torino S.p.A., CCT S.r.l. e Fondazione per la Cultura, essendo enti e società a totale partecipazione del Comune;
- SORIS S.p.A. e 5T S.r.l., essendo società in house;
- Fondazione Torino Musei, essendo ente partecipato titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Torino.

Resta, tuttavia, in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto "significative" ancorché matematicamente non rilevanti.

A tal fine si ritiene opportuno includere nell'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2019, oltre alle Società che soddisfano i parametri previsti dal Principio Contabile medesimo, anche la società CAAT società controllata nell'accezione dell'art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011, come confermata ed integrata al paragrafo 2 dell'Allegato 4/4.

Pertanto l'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2019 è così definita:

- per quanto concerne le società: FCT e la sua controllata, GTT S.p.A, Gruppo SMAT, 5T, AFC Torino, CAAT, INFRA.TO, SORIS, CCT, FARMACIE COMUNALI TORINO, IREN e il suo Gruppo, AMIAT, TRM e Finanziaria Centrale del Latte e suo Gruppo;
- per quanto concerne gli enti strumentali: CSI Piemonte, Agenzia per la Mobilità Piemontese, Fondazione per la Cultura, Fondazione Torino Musei e Fondazione 20 marzo 2006.

Ad essi va aggiunto l'organismo strumentale ITER, già incluso nel Rendiconto consolidato della Capogruppo Città di Torino.

Si precisa che l'area di consolidamento così definita rispetta il Principio Contabile nella parte in cui, come sopra illustrato, specifica che, a decorrere dall'esercizio 2018, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra citati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Torino.

L'elenco degli organismi partecipati che compongono l'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2019 è allegato alla presente deliberazione.

Una volta definita l'area di consolidamento, come previsto dall'Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo provvederà a:

- comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato per l'anno 2019;
- trasmettere a ciascun ente l'elenco degli enti ricompresi nel consolidato;
- richiedere i bilanci, se non già inviati alla Capogruppo, le informazioni sulle operazioni infragruppo e ogni ulteriore informazione integrativa necessaria per la redazione del bilancio consolidato e dell'allegata relazione sulla gestione nonché impartire le direttive in merito al processo di consolidamento, ai criteri di valutazione e alla loro omogeneizzazione, come disciplinato dall'Allegato 4/4;
- organizzare eventuali incontri con le società e gli enti rientranti nell'area di consolidamento, finalizzati a fornire i successivi indirizzi comuni.

La scadenza per l'invio della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato è fissata entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 31 maggio 2020. Se alla scadenza massima del 31 maggio 2020, il bilancio non fosse ancora stato approvato da parte dell'Assemblea, agli enti e società consolidati sarà richiesto di trasmettere il bilancio preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Si precisa che per le società che redigono un bilancio consolidato, i dati da trasmettere dovranno essere riferiti a tale documento.

Già in occasione dei precedenti bilanci consolidati, il Comune di Torino aveva iniziato una proficua collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

In particolare, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Torino, era stato istituito, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02648/024), un Gruppo di Lavoro con il compito di coordinare ed attivare le attività finalizzate a predisporre il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Torino. Il Gruppo di lavoro è stato successivamente costituito con provvedimento del Segretario Generale (determinazione dirigenziale del 25 luglio 2017 - mecc. 2017 43131/002).

Il suddetto Gruppo si è avvalso della collaborazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, che ha assicurato alla Città di Torino la più elevata competenza professionale disponibile in materia. Tale collaborazione è stata regolata dall'“Accordo attuativo della Convenzione Quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università di Torino e il Comune di Torino con la collaborazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre 2017 (mecc. 2017 03803/024), ed ha avuto lo scopo di affrontare gli aspetti di maggiore criticità connessi alla redazione del bilancio consolidato, la cui predisposizione ha posto questioni di

grande rilievo sul piano tecnico contabile, vista anche la novità della materia in ambito pubblico, di non agevole e incontrovertibile definizione sul piano della teoria e della prassi applicativa di settore.

Tenuto conto della complessità del processo di consolidamento, che non può prescindere dalla necessità di definire, a priori, direttive comuni da impartire ai soggetti consolidati, così come ribadito dal Principio Contabile, si ritiene utile il proseguimento, anche per il consolidato 2019, come già avvenuto per il consolidato 2017 e 2018, dell'attività del Gruppo di Lavoro e della sua collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, i quali possono fornire un apporto utile per valutare problematiche ed aspetti talora suscettibili di non univoca considerazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 3 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino per l'anno 2019 (**all. 1**) e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del Comune di Torino per l'anno 2019 (**all. 2**);
- 2) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2019 e dei bilanci degli organismi partecipati, si procederà ad una verifica ed eventuale aggiornamento dell'area di consolidamento per l'esercizio 2019;

- 3) di approvare la coincidenza del perimetro delle società ed enti soggetti all'attività di riconciliazione debiti e crediti ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. j) D.Lgs. 118/2011, prevista in occasione della redazione del Rendiconto 2019 del Comune di Torino, con il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'anno 2019;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti di:
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la loro inclusione nel GAP e le eventuali variazioni rispetto al GAP relativo all'esercizio 2018;
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2019 del Comune di Torino;
 - trasmettere a ciascun ente consolidato l'elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2019 del Comune di Torino;
 - di impartire le direttive in merito al processo di consolidamento;
- 5) di approvare la prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro, istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02648/024);
- 6) di demandare al Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente ogni attività connessa:
 - alla riconciliazione dei rapporti economici patrimoniali tra la Città di Torino e gli enti e società inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
 - al consolidamento dei dati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nonché ogni adempimento preliminare necessario;
- 7) di approvare la prosecuzione dell'attività di collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino sulla base dell'Accordo, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 26 settembre 2017 (mecc. 2017 03803/064);
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti;
- 9) di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l'approvazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato (**all. 3**);
- 11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

L'Assessore al Bilancio
Tributi, Personale
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Divisione Patrimonio,
Partecipate e Appalti
Antonino Calvano

Il Dirigente
Area Partecipazioni Comunali
Ernesto Pizzichetta

Il Direttore
Divisione Risorse Finanziarie
Paolo Lubbia

La Dirigente
Area Finanziaria
Elena Brunetto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 59 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2019.